

gi Labruna, vecchio lupo del mio piccolo branco di una volta lontana, che ha accettato questa raccolta in «*Antiqua*», nonché a Cosimo Cascione che ha impeccabilmente curato l'edizione.

contributi all'illustrazione degli elementi (sempre imperfetti e via via sempre più ridotti e malridotti) che inducono a definire come fondamentalmente democratica la «costituzione» (cioè l'assetto giuridico, normativo: nulla più questo) della *respublica* (a partire dalla fine del sec. IV a.C.) persino durante il regime detto del *principatus* (a finire con il sec. III d.C.). Ero e sono timoroso di aver sbagliato nella mia analisi (questo è addirittura ovvio), ma speravo di essermi spiegato bene e di essere quindi riuscito comprensibile. Invece no. Mi induce a dolermi del contrario l'articolo di uno studioso particolarmente dotto e solitamente aperto qual è Leandro Polverini, *Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio*, in *Popolo e potere del mondo antico* (Roma 2006) pp. 35 ss. Un articolo cortesemente negativo delle mie tesi, al quale non rispondo ripetendo le stesse e tanto meno colgo l'occasione di replicare dicendo che il buon Polibio, riferendosi essenzialmente alla vita vissuta della Roma del secondo secolo (prima metà o poco più) a.C., la osservava dalle finestre del distinto «club» degli Scipioni. Tutto questo non importa, o almeno non mi importa più. Ciò che mi importa è di chiudere la mia carriera di storiografo, riaffermando per l'ennesima volta che, tanto per Roma antica quanto per qualunque altra civiltà, la ricerca storica deve compiersi (magari in cooperazione e comprensione tra più punti di vista) in modo unitario, senza privilegiare il politico (o letterario, o artistico, o economico ecc.) al giuridico, e viceversa. Pur se con toni e con timbri mitigati dall'ammirazione che provo per una prosa limpida come una sorgente di acqua purissima, lo ribadisco di fronte all'ultimo rifacimento del libro di Giovanni Sartori sugli aspetti delle democrazie contemporanee, edito proprio nei mesi in cui chiudo questa nota: un libro al cui titolo (*Democrazia. Cosa è*) mi permetto di suggerire l'apposizione di un punto interrogativo finale.

dividuate (precisando, come si sa, spunti che venivano da lontano), ma non sono tra loro separate e nettamente separabili, anzi sono tra loro interdipendenti: sicché una distinzione tra saggi «di diritto pubblico» e saggi di altro diritto può essere solo approssimativa, molto approssimativa.

3. Approssimativo, quindi, molto approssimativo è il titolo della ristampa degli *Studi di diritto costituzionale romano* che qui presento. E ciò non solo perché si tratta di saggi privi di «esclusivismo» pubblicistico degli argomenti che affrontano, ma anche perché non si tratta di tutti gli scritti che avrei potuto, a rigore, mettere insieme. La raccolta andrebbe infatti completata: *a)* con gli «spunti di storia costituzionale» che ho riprodotto nella sezione V delle mie PDR. (III [1994]); *b)* con quelli sull'*edictum perpetuum* che si leggono ivi nella sezione VI (vol. IV [1994] 213-363); *c)* con quelli su «la repressione criminale» sistemati ivi nella sezione X (vol. VII [1995], 169-302); *d)* con alcuni altri che hanno trovato posto nelle mie APDR. (2006). Ho fatto eccezione alla rinuncia del riprodurre in questa raccolta pagine già riprodotte altrove solo per l'articolo su *Gli aspetti giuridici del Principato* (che è leggibile, con integrazioni, anche in PDR. IV cit., 464 ss.) ed ho inoltre approfittato della cortesia della rivista *Studia et documenta historiae et iuris* (72 [2006] 7 ss.) per far apparire anche in questa sede il testo aggiornato di un articolo essenziale per la comprensione del mio pensiero su *La costituzione democratica romana e le sue vicende*¹⁹. Ringraziamenti vivi e sinceri a Lui-

Direi proprio di no. V. comunque l'articolo riprodotto in questa raccolta al n. 2 della sez. II, nonché il mio contributo in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna* IV (Napoli 2007) dal titolo *Aspettando Godot* (pp. 2367 ss., ivi i riferimenti).

¹⁹ Quando, tra il 2004 e il 2006, ripubblicai lo scritto sulla democrazia romana e diedi inoltre alle stampe l'articolo intitolato *Democrazia e chimere* (ora leggibile in *Trucioli di bottega* [2005] pp. 360 ss.) credetti di averla chiusa con settant'anni (dico settanta) di

fugge al massimo dalla condanna e conseguentemente dal rifiuto del modo di perlustrazione, spesso faticoso e privo di risultati vistosi, introdotto dai nostri maggiori di una volta (gli ingiustamente deprecati «interpolazionisti»), metodo che è invece solo da usare con cautela e continuamente perfezionare¹⁶. Quarto: ho riversato le esperienze datemi dalle mie ricerche e le risultanze delle mie riflessioni, oltre che in manuali elementari di metodologia, in tre manuali ripetutamente rivisti, integrati, perfezionati, che sono: quello di *Storia del diritto romano* (SDR.), quello di *Diritto privato romano* (DPR.) e quello sull'*Ordinamento giuridico romano* (OGR.)¹⁷. Quinto: nello scrivere e riscrivere il volume sull'ordinamento giuridico romano mi sono sempre più chiaramente reso conto della verità che il diritto (o come altro lo si chiami, a cominciare dal romano «*ius*») è una componente sociale che deve essere osservata, considerata, «vista» tutta quanta, in tutto il suo insieme, prima di poter essere studiato specialisticamente in una sua singola parte. Sesto: più ancora mi sono convinto, andando avanti nella ricerca giusromanistica, che le «*positiones*» ulpianee del *ius publicum* e del *ius privatum*¹⁸ sono state certo utilmente in-

comandato ai giovani in procinto di stendere una dissertazione: «Il linguaggio sia chiaro, ma sia semplice ed esente da termini difficili non strettamente necessari. Molti autori, che parlano ogni due per tre di epistemologia, di paratassi, di stilemi e via piluccando, lo fanno per nobilitare (secondo loro) il discorso e avvalendosi spesso dell'aiuto di un dizionario dei sinonimi. Il dizionario dei sinonimi va usato invece al fine opposto, cioè per rendere più familiare l'esposizione».

¹⁶ V., da ultimo, il mio *Salvate il soldato Ryan* (2005), in APDR. cit. pp. 356 ss. e (abbreviato e con varianti formali) in *La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista* (Napoli 2008) pp. 166 ss.

¹⁷ Ovviamente, gli scritti riprodotti nel presente volume non si riferiscono alle ultime edizioni (dodicesima, 1998, per SDR., dodicesima, 2002, per DPR.; quinta, 1990, per OGR.), ma si rifanno ciascuno all'edizione in corso all'epoca in cui è stato pubblicato.

¹⁸ È davvero il caso di riportare il famosissimo testo ulpiano di D. 1.1.2 pr. «*publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat*»?

*tre pagine di diritto romano (APDR.)*¹³. Da tali pagine (e augurabilmente dal controllo delle stesse) risultano i seguenti punti fermi. Primo: ho rinunciato meditatamente a tentare di scrivere voluminosi «trattati» perché mi sono sempre più accorto e convinto che gli argomenti possono essere (forse) tutti conosciuti *per indices*, ma non possono essere tutti altrettanto «sentiti» come propri (cioè che la storia a tutto regime si può fare, come è stato ben detto da molti, solo per saggi)¹⁴. Secondo: le mie ricerche hanno pertanto prevalentemente carattere monografico, con particolare tendenza alla concisione (articoli e note, piuttosto che volumi) ed alla chiarezza, cioè ad un parlare per quanto possibile semplice e, per dirla con i musicisti, di movimento «andante»¹⁵. Terzo: il metodo delle mie indagini ri-

¹³ Per le *PDR* cfr. VII (Napoli 1995) pp. 305-337; per le *APDR* cit., cfr. pp. 5-9. L'elenco è completo sino al 31 dicembre 2005. Per la produzione sino al 31 dicembre 2006 cfr. GUARINO, *La coda dell'occhio*, fasc. 12, n. 1.

¹⁴ Tra le molte lacune della mia cultura giusromanistica segnalo lo scarso approfondimento, salvo che per alcuni punti piuttosto importanti, del periodo da Diocleziano a Giustiniano. Mi conforta (se così si può dire) il fatto che anche il vasto trattato del De Martino si limita «alle istituzioni politiche ed alla società del tardo impero fino alla caduta della parte di Occidente»: cfr. V² (Napoli 1975) Introduzione. Quella del «decline and fall» è una vecchia questione che tutti conoscono e che perciò mi evito di riprendere. Rinvio comunque al mio articolo su *Il secolo breve della romanistica contemporanea* (1998), ora ripubblicato in *APDR* cit. pp. 256 ss.

¹⁵ Esprimersi (nei limiti del possibile) in modo da farsi intendere agevolmente dai lettori, e in primo luogo dagli studenti, costa molta più fatica di vocabolario e di lima di quanto a tutta prima si possa pensare. Me ne ha convinto, a prescindere dall'esperienza personale, la pratica che ho avuto per molti anni dei foglietti su cui Vincenzo Arangio-Ruiz usava scrivere lentissimamente a mano, riempiendoli di correzioni e spesso sostituendone alcuni con nuove stesure, quelle sue pagine così limpide e affabili, che sembravano stese di getto e con tutta naturalezza. In un manualetto didattico dal titolo *La tesi di laurea*, che ho rivisto e diffuso più volte (da ultimo: Napoli 2007, p. 28), ecco quanto ho rac-

diritto e di tutti i periodi e i protagonisti della storia giuridica di Roma¹¹.

2. Come si vede, dunque, la mia biobibliografia giusromanistica non si limita al così detto diritto privato, alla storia dei giuristi, a qualcosa del diritto criminale ed a problemi di metodologia della ricerca¹². Nei molti anni della mia vita io ho molto lavorato (se con buoni o cattivi risultati non so e non voglio sapere) e mi sono sempre più concentrato, lasciando da parte altre occupazioni o abbandonandole, nell'insegnamento e nella ricerca. Per quanto concerne l'«insegnamento» (fine più sentito e curato della mia attività), spesso, sempre più spesso, mi chiedo se ho fatto bene a privilegiarlo ed a mettervi qualcosa di assai simile alla passione, soprattutto per i così detti «allievi». Basta, è andata così e ho la coscienza che di più non ho avuto la capacità di fare. Per quanto attiene alla «ricerca», la mia produzione scientifica dal 1937 ad oggi si trova, minuziosamente dettagliata, in pagine a stampa che è facilissimo consultare o scorrere: il volume settimo delle mie *Pagine di diritto romano* (PDR.) e il sommario di apertura delle mie *Al-*

¹¹ Cfr. GUARINO, *Diritto privato romano*¹² (Napoli 2001) cap. I, par. 5, pp. 123 ss. Ma v. anche, *amplius*, un manualetto molto diffuso tra gli studenti napoletani sino a qualche anno fa: GUARINO, *Profilo del diritto romano*⁸ (Napoli 1994) p. 245.

¹² A proposito di metodologia della ricerca, gradirei molto che la mia *Giusromanistica elementare* (Napoli 1989, seconda ed. 2002), nonché vari altri scritti più particolareggiati riprodotti in PDR. I (Napoli 1993) pp. 249-545 (v. anche, a cura di J. Paricio, il mio *Sobre la credibilidad de la ciencia romanística moderna* [Madrid 1998]), fossero riletti (o letti) da persone che, sia pur legittimamente attratte da impostazioni diverse, non vi hanno prestato la necessaria, ancorché faticosa, attenzione. Tutte le idee possono essere criticamente contrastate, figuriamoci le mie. Ma non è serio tralasciare l'esame critico di qualunque idea venga manifestata. Cfr., da ultimo, il mio *A difesa dei giusromanisti*, in *Linee di tutti i giorni* cit. pp. 11 ss.

ruolo Solazzi, durante molti anni che qui non importa dettagliare Lauria (più tardi sostituito da me) ha svolto in Facoltà il corso di Pandette, De Martino (più tardi sostituito da Franco Casavola e poi da altri) ha svolto il corso di Storia ed io (più tardi sostituito da altri) ho svolto il corso di Istituzioni⁹. Siccome fra De Martino e me non è mai esistita rivalità, anzi è sempre intercorsa una tacita intesa (invano insidiata talvolta, per miserie di bottega, da altri), riuscimmo presto a superare di pieno accordo una grossa difficoltà. La difficoltà era implicata, sul piano didattico, dal fatto che De Martino insegnava ogni anno solo la materia di uno solo dei grossi volumi (in cinque tomi) del suo trattato e che, pertanto, era indispensabile tenere almeno sommariamente informati gli studenti di ciò di cui il volume adottato per quel singolo anno non esponesse¹⁰.

Questo compito, anche nell'interesse dei miei discenti di Istituzioni, me lo accollai io. Si istituì pertanto l'uso che io iniziassi le lezioni due settimane prima di De Martino e che queste due settimane le dedicassi ad un quadro molto semplificato (e puramente introduttivo) della nozione di

dall'Università napoletana: io lo conobbi personalmente solo nel 1939 o 1940 e ne divenni intimo dopo un lungo tirocinio, non prima degli anni Cinquanta. Sui nostri rapporti vedi il mio *Professore «sui generis»* (2000), ora in *Trucioli di bottega* cit. pp. 129 ss.

⁹ Anche dopo il passaggio alla cattedra di Istituzioni tenni molto a conservare per incarico l'insegnamento, metodologicamente essenziale, dell'Esegesi, sinché lo passai nelle mani sicure del mio compianto allievo Gennaro Franciosi. V. in proposito, con più ampie notizie, il mio *In memoria di G. F.* (2004), ora in *APDR* cit. pp. 339 ss.

¹⁰ Va ricordato che la *Storia della costituzione romana* di F. De Martino (seconda ed. 1972-1975 e 1990), a differenza dallo *Staatsrecht* di Th. Mommsen, non tratta sistematicamente della costituzione romana, ma ne parla per fasi successive (con riguardo cioè a tutti gli istituti relativi a ciascuna fase). Le fasi (e i volumi) della trattazione corrispondono approssimativamente ai «periodi» in cui, con qualche maggior forzatura (a fini didattici), io ed altri autori abbiamo suddiviso le nostre trattazioni manualistiche di Storia del diritto romano.

blicai finalmente la prima edizione di un organico e completo manuale di *Storia*⁶. Fu ancora e proprio per la cattedra di Storia del diritto romano che ottenni nel 1950 la chiamata a Napoli, nella mia Facoltà di origine, dopo una leale e cavalleresca competizione con Francesco De Martino, altro e di poco più anziano allievo di Siro Solazzi⁷. Dato che De Martino, chiamato anch'egli dalla Facoltà, era fortemente impegnato nella politica attiva ed era vivamente propenso all'insegnamento della Storia (del quale si proponeva di approfittare per scrivere un trattato in più volumi di diritto costituzionale romano), aderii senza difficoltà ad una sua richiesta. Gli lasciai la cattedra di Storia e m'adattai a coprire provvisoriamente la cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano, la quale mi avrebbe dato accesso, dopo un anno occorrente per gli opportuni trapassi burocratici, alla copertura di quella cattedra (privatistica) delle Istituzioni di diritto romano che era stata resa mitica nei primi anni Trenta e, dopo il ritorno (nei primi anni Quaranta) dal volontario esilio egiziano, dall'insegnamento di Vincenzo Arangio-Ruiz⁸. Da allora in poi, andato fuori

Lezioni universitarie (Catania 1945) p. 304; ID., *L'ordinamento giuridico romano*, *Lezioni universitarie* (Napoli 1949) pp. VIII-268. Ivi (pp. 369 ss., 381 ss.) la prima sommaria esposizione dell'ipotesi sulla improbabile «codificazione» degli editti giurisdizionali: ipotesi sviluppata e difesa nei saggi e nelle annotazioni raccolti ora in *PDR*. IV (Napoli 1994) pp. 211-263. Su Giuliano: GUARINO, *Salvius Iulianus, Profilo bio-bibliografico* (Catania 1946) pp. XV-128, ripubbl. da ultimo in *PDR*. V (Napoli 1994) pp. 183 ss., con appendici successive.

⁶ V. GUARINO, *Storia del diritto romano* (Milano 1948) p. 440: opera successivamente integrata e riveduta sino alla dodicesima edizione (Napoli 1998) p. 789.

⁷ V. il mio *Francesco De Martino scolarca* (2003), ora in *APDR*. pp. 298 ss. Alla figura e all'opera di De Martino ho anche dedicato lo scritto *Francesco De Martino giurista* (2003) e, precedentemente, le pagine ripubblicate in *PDR*. II (Napoli 1993) pp. 58 ss.

⁸ Nel corso dei miei anni da studente universitario (1932-36) e negli anni successivi sino al 1939 o 1940 l'Arangio-Ruiz fu lontano

Siro Solazzi a farmi assegnare tanto prestamente l'incarico. Io mi sforzai di rendermene degno, compatibilmente con i miei impegni di magistrato e più tardi con i miei doveri militari (prima in pace, poi in guerra), pubblicando anche dispense litografate e un corso a stampa sulla struttura costituzionale dell'antichissima monarchia². Passarono altri quattro anni e nel 1942, dopo aver ottenuto la libera docenza con retrodatazione al 1940, venni «ternato» come professore di ruolo per la cattedra universitaria in palio, quella di «Storia del diritto romano», disciplina relativa non solo al *ius privatum*, ma anche e soprattutto al diritto pubblico ed alla giurisprudenza dei secoli di Roma da Romolo a Giustiniano. Appunto a coprire la cattedra di Storia fui chiamato dalla Facoltà giuridica dell'Università di Catania, città nella quale ho trascorso otto anni molto laboriosi, ma altrettanto belli (ed indimenticabili) della mia carriera³. Per compiere al meglio i miei doveri didattici (cui si aggiunse l'incarico di Diritto processuale civile)⁴, «dettai» in quegli anni corsi di argomento costituzionalistico e corsi sulle fonti di cognizione, alcuni dei quali riversati in stampa, scrissi per l'«ordinariato» la monografia su Salvio Giuliano e per successive occasioni i saggi sul tema della codificazione dell'editto perpetuo, gettai le basi di uno studio approfondito dell'ordinamento giuridico romano⁵ e pub-

² *Lezioni di diritto pubblico romano I. Introduzione, Periodo della monarchia* (Napoli 1941) p. 109.

³ Sul periodo catanese v. *Otto anni a Catania* (2005) nelle mie *Linee di tutti i giorni* (Napoli 2006) pp. 31 ss. Devo aggiungere che i miei scritti posteriori grondano di cenni nostalgici relativi a quegli anni (v. da ultimo i miei *Trucioli di bottega* [Napoli 2005] *passim*).

⁴ I corsi di Diritto processuale civile furono parzialmente trasfusi in: GUARINO, *Lezioni di diritto processuale civile*, raccolte da A. La Pergola (Catania 1943) p. 248; ID., *Dir. proc. civ., Lezioni introdotte* (Catania 1947) p. 119.

⁵ I corsi giusromanistici dettero luogo a: GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (Catania 1944 e 1945) p. 163; ID., *Profilo di storia romana* (Catania 1944) p. 203; ID., *Storia del diritto romano*,

II

STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE ROMANO

1. «Diritto pubblico romano». Questa la denominazione dell'insegnamento che la Facoltà giuridica napoletana (di quell'Università meridionale primigenia, istituita nel 1224, che oggi si intesta a Federico II di Hohenstaufen) ebbe la generosità di attribuirmi a titolo di incarico nel 1938. Quasi sono il primo a non crederci¹. Nel corso di due anni, trascorsi dalla seduta in cui mi ero laureato (26 ottobre 1936) avevo già pubblicato il mio primo libro sulla *Collatio bonorum* e altre cose di minor mole, avevo seguito due semestri di Paul Koschaker a Berlino, ancora a Berlino mi ero legato a personalità indimenticabili (Schulz, Rabel, Pringsheim) perseguitate dal regime nazionalsocialista, avevo superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura, avevo infine ottenuto la «maturità» nel primo concorso giusromanistico cui avevo partecipato. Erano stati la fiducia di Mario Lauria ed il prestigio del mio maestro

¹ Per i cenni biografici che seguono v. particolarmente il mio articolo *Arsenico e vecchi merletti* (1997), ora in *APDR*. (Napoli 2006) pp. 128 ss. La mia produzione non manca di riferimenti autobiografici (talvolta, chissà, non del tutto tra loro coincidenti nei particolari, causa le riluttanze della memoria), ma mi sono sempre tenuto lontano dalla tentazione di scrivere una completa e organica «autobiografia». A parte il fatto che non ne vale la pena, l'impresa comporta il pericolo di rappresentare, sia pure in buona fede, un personaggio diverso (in bene o in male) dall'autore. Dei *Mémoires d'outre-tombe* di François-René de Chateaubriand ha osservato con arguzia il Sainte-Beuve che chi li legge non sa mai con chi ha di preciso a che fare.